

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — 2^a TORNATA DEL 27 GIUGNO 1881

in discussione, le quali possono applicarsi così al sistema del collegio uninominale, come al sistema dello scrutinio di lista, che sono il frutto di un lungo studio del Ministero e della Commissione, e che migliorano grandemente la legislazione attuale sotto il punto di vista della libertà e della sincerità del voto, mi pareva, dico, che tutte queste disposizioni dovessero essere discusse e votate insieme al disegno di legge che riguarda il collegio uninominale.

Questa era la persuasione del Ministero. E questo metodo ha pure un altro vantaggio. Se voi esaminate la legge che ci sta dinanzi, vedrete che dall'articolo 45 all'82, e sono circa 37 articoli, non ce ne sono che 6 o 7 i quali sieno legati col sistema dello scrutinio di lista, e che non possano coesistere che con quel sistema; altri, con una modificazione, possono essere applicati al sistema uninominale; il maggior numero però di questi articoli, una trentina circa, sta tanto col sistema uninominale che con lo scrutinio di lista.

Così essendo, perchè conservare in vigore la legislazione attuale, quando abbiamo già pronto un sistema nel quale i difetti esistenti sono corretti, e pel quale la legislazione attuale sarebbe grandemente migliorata? Mi pare che non sia cosa da farsi.

Ma v'è un altro vantaggio, signori. Io sono convinto che il disegno di legge sullo scrutinio di lista, debba esser preparato da quella stessa Commissione che ha riferito sull'intero disegno di legge. Gli studi sono fatti, la discussione è finita, si tratta di pochi articoli. È un lavoro non lieve certo, ma pure che può farsi in breve, tranne quanto si riferisce alle circoscrizioni. Lo studio di tale argomento, fatto dalla Commissione attuale, le dà il modo, più che a chiunque altro, di presentare alla Camera un disegno sullo scrutinio di lista, dopo che sarà votato quello che abbiamo attualmente in discussione.

Naturalmente il Ministero si metterebbe d'accordo in questo lavoro con la Commissione: sarebbe un'opera comune.

Così essendo le cose, pare a me che per facilitare non solo il compimento della legge che abbiamo in discussione, ma anche quello sullo scrutinio di lista, sia meglio ridurre la seconda legge a pochi articoli. Diffatti avremo l'articolo 45, il quale derogherà a quello del collegio uninominale che provvisoriamente adottiamo; e dico provvisoriamente perchè io combatterò sempre per lo scrutinio di lista; poi dovremo metterci d'accordo sulla tabella e per quella mezza dozzina d'articoli che devono esser modificati; e la legge sarà semplicissima, due o tre articoli; anzi due articoli, perchè si potrà dire nel primo articolo che la tabella è cambiata; e nel

secondo che in luogo degli articoli tali e tali della legge che abbiamo votata saranno sostituiti altri articoli per coordinare la legge allo scrutinio di lista.

Pertanto io prego la Camera e prego caldamente la Commissione di accettare questo secondo sistema che era già preparato da lei, sul quale il Ministero è concorde, e che, a mio avviso, senza turbare nessuno dei metodi, nessuno degli interessi e nessuna delle opinioni, ha questo grande vantaggio che ci dà il modo di fare una legge migliorata, profittando di tutti gli studi fino ad ora compiuti nell'interesse della libertà e della sincerità dei suffragi.

Io prego quindi la Camera e la Commissione soprattutto, di voler procedere all'esame del titolo III, di cui è stato distribuito un esemplare agli onorevoli deputati.

PRESIDENTE. La Commissione acconsente?

COPPINO, relatore. La Commissione ha dichiarato di essere agli ordini della Camera.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi proposte, si passerà alla discussione del titolo III, secondo la relazione stampata nell'allegato n° 15 *bis* distribuita agli onorevoli deputati.

Così rimarrà stabilito.

Ora l'onorevole Vacchelli propone che dopo l'articolo 44, già votato, prima dell'articolo 45 si aggiunga un articolo del tenore seguente:

« Nel mese successivo alla promulgazione di questa legge verranno con reale decreto stabilite le circoscrizioni dei collegi elettorali in quelle provincie alle quali si estendono i collegi attualmente formati con frazioni di provincie diverse. »

Mi pare che quest'articolo aggiuntivo non abbia più ragione d'essere.

VACHELLI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo mantiene?

VACHELLI. Se mi dà facoltà di parlare intendo spiegare la mia proposta.

PRESIDENTE. Sta bene.

Domando se l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Vacchelli è appoggiato.

(È appoggiato.)

Essendo appoggiato, l'onorevole Vacchelli ha facoltà di svolgerlo.

VACHELLI. Il mio articolo aggiuntivo non è che un corollario delle disposizioni già votate dalla Camera. Ed invero non solo tutte le disposizioni relative alla formazione delle liste sono coordinate al sistema delle circoscrizioni provinciali; ma nell'articolo 44 abbiamo già tassativamente stabilito quanti sono i collegi a ciascuna provincia assegnati.

PRESIDENTE. Onorevole Vacchelli, io però le debbo